

Riceviamo e pubblichiamo



TRAFFICO ILLECITO DI ANIMALI DA COMPAGNIA

Analisi e prospettive alla luce delle indicazioni del Parlamento europeo

A norma dell'art. 4, Legge 4 novembre 2010, n. 201 "Traffico illecito di animali da compagnia", «*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000*».

Il comma secondo punisce altresì, con la stessa pena, chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1. La pena è aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno un'età accertata

inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

La legge n. 201/2010 ha a oggetto la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché adeguamento dell'ordinamento interno". Come si legge nel Preambolo, la Convenzione citata riconosce l'obbligo morale dell'uomo di rispettare tutte le creature viventi e, segnatamente, gli animali da compagnia in considerazione dei particolari vincoli esistenti con l'uomo e del contributo che gli stessi forniscono alla qualità della vita e, dunque, al loro valore per la società. In tale ottica, la Convenzione auspica l'armonizzazione della legislazione interna in materia di animali da compagnia, con particolare riferimento alle condizioni che ne rego-

lano l'acquisto, il mantenimento, l'allevamento di tipo commerciale e non commerciale, la cessione e il commercio¹. La fattispecie di cui all'art. 4, l.n. 201/2010, è un reato comune, di condotta, di pericolo astratto.

La condotta incriminata dal comma 1 consiste nell'introdurre nel territorio dello Stato animali da compagnia privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni e non muniti di passaporto individuale.

Affinché la condotta descritta integri la fattispecie in commento – distinguendola dal mero illecito amministrativo di cui al successivo articolo 5² – occorre peraltro che la stessa venga attuata «*reiteratamente o tramite attività organizzate*». Ciò vuol dire che la condotta deve essere realizzata (anche da parte di un soggetto solo) attraverso più operazioni e con l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate.

Mutuando la giurisprudenza in mate-

¹ Per animale da compagnia, secondo l'art. 1 Convenzione europea di Strasburgo per la protezione degli animali da compagnia, si intende «ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto o per compagnia»

ria di traffico di rifiuti, deve trattarsi di comportamenti non occasionali di soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno del traffico illecito la loro redditizia, anche se non esclusiva, attività professionale.

Per il perfezionamento del reato occorre il compimento di una pluralità di operazioni illecite o la predisposizione di una organizzazione, sia pure rudimentale, con allestimento di mezzi e impiego di capitali, finalizzata al traffico illecito³. I due requisiti possono sussistere congiuntamente o disgiuntamente. Gli stessi non sono richiesti ai fini della punibilità delle condotte di cui al comma 2 dell'art. 4, l.n. 201/2010 (trasporto, cessione, ricezione a qualunque titolo animali da compagnia introdotti nel territorio nazionale in violazione del comma 1). L'elemento psicologico del reato è il dolo specifico, consistente nel fine di procurare a sé o ad altri un profitto. Tale fine può identificarsi in uno scopo di lucro (incremento di reddito o risparmio economico) o consistere in un vantaggio di altra natura, per l'autore del reato o per un soggetto diverso⁴.

L'oggetto delle condotte incriminate ex art. 4, l.n. 201/2010, sono gli animali da compagnia privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale.

Al riguardo è opportuno ricordare che la normativa comunitaria in materia di movimentazioni a carattere commerciale di animali d'affezione effettuate tra Stati membri impone, per ciascun animale, l'obbligo di identificazione individuale (tramite microchip o tatuaggio), la vaccinazione antirabbica, il passaporto conforme al modello di cui all'Allegato III, Parte I, del Regolamento (UE) n. 577/2013; per l'intera partita, la certificazione sanitaria cumulativa conforme al modello previsto dalla Direttiva 92/65/CEE, Allegato E, parte I, come modificato dalla decisione di implementazione della Commissione del 21 ottobre 2013 (2013/518/UE), e la notifica tramite il sistema TRACES⁵.

La vaccinazione antirabbica degli esemplari deve essere effettuata secondo quanto prescritto dall'Allegato III del Regolamento (UE) n. 576/2013. In sintesi, è necessario utilizzare un vaccino

autorizzato all'immissione in commercio ai sensi della normativa vigente, inoculato da un veterinario autorizzato. Occorre che l'animale abbia almeno dodici settimane di età all'atto dell'inoculazione. La data di inoculazione è indicata nella apposita sezione del passaporto da un veterinario ufficiale o veterinario autorizzato; essa deve essere successiva alla inoculazione del microchip. Occorre, inoltre, che siano trascorsi almeno ventuno giorni dal completamento del protocollo di vaccinazione stabilito dal fabbricante per la prima vaccinazione; ciò in quanto l'Italia non si è avvalsa della possibilità di deroga all'introduzione di cuccioli di età inferiore alle dodici settimane e non vaccinati o che, seppure vaccinati, non abbiano completato il protocollo della prima vaccinazione⁶. È previsto un aumento di pena se gli animali hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane (art. 4 comma 3, l.n. 201/2010).

Il maltrattamento di animali

Accanto alla fattispecie in precedenza esaminata, l'importazione illecita di

² Si riporta il testo dell'art. 5, legge 4 novembre 2010, n. 201, "Introduzione illecita di animali da compagnia":

«1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto. La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione di cui al comma 2 è altresì soggetto chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.

4. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto se gli animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie».

⁵ Cfr. Cassazione penale, sez. III, 15/11/2005, (ud. 15/11/2005, dep. 07/04/2006), n.12433, in Banca dati *Dejure*.

⁴ In tal senso v. Cassazione penale sez. III, 06/10/2005, (ud. 06/10/2005, dep. 10/11/2005), n.40827, in Banca dati *Dejure*, in materia di traffico illecito di rifiuti.

⁵ TRACES (Trade Control And Expert System) è un sistema informatico online multilingue della Commissione europea per la gestione dei requisiti sanitari negli scambi intra-UE e nell'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni, alimenti, mangimi e piante. Esso facilita lo scambio di informazioni fra le parti commerciali coinvolte e le autorità di controllo e prevede l'invio, il giorno stesso della emissione del certificato sanitario da parte dell'Unità Veterinaria locale del Paese membro speditore all'autorità sanitaria del Paese ricevente (in Italia l'Ufficio Veterinari per gli Adempimenti Comunitari-UVAC), di un messaggio contenente i dati della partita.

Per una trattazione pratica ed esaustiva del tema si rimanda alla lettura delle "Procedure per l'esecuzione dei controlli nella movimentazione comunitaria di cani e gatti" reperibile sul sito del Ministero della Salute.

⁶ Tale condizione è prevista dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 576/2013. Il successivo articolo 7 riconosce agli Stati membri la possibilità, a determinate condizioni, di derogare alla condizione relativa alla vaccinazione antirabbica, nel senso di consentire l'introduzione di esemplari che non abbiano ancora completato il protocollo vaccinale. L'Italia non si è avvalsa di tale deroga, come si ricava dalla lettura dell'art. 1 del d.lgs. 12 maggio 2015, n. 73 ("Attuazione della direttiva 2013/31/UE, che modifica la direttiva 92/65/CEE, per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti").

animali da compagnia è suscettibile di integrare ulteriori reati.

Viene in rilievo, in primo luogo, il delitto di maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.), eventualmente aggravato dalla morte di uno o più esemplari.

Al riguardo è opportuno ricordare che l'art. 544-ter c.p. è stato inserito nel codice penale (Titolo IX bis) unitamente a ulteriori «delitti contro il sentimento per gli animali» dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, («Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»)⁷.

Le condotte incriminate dagli artt. 544-bis e seguenti c.p. non sono peraltro punite *sic et simpliciter*, bensì a condizione che le stesse siano compiute «per crudeltà o senza necessità» (cd. clausola di anti-giuridicità speciale). Nondimeno, l'esercizio di una attività astrattamente consentita dalla legge, ma in violazione della stessa (nella specie: movimentazione intracomunitaria di animali da compagnia in dispregio della relativa disciplina), fa venir meno la condizione di necessità legittimante la condotta, con conseguente riespansione della sua anti-giuridicità⁸.

Il maltrattamento di animali è un reato

a forma libera. La giurisprudenza pacificamente ritiene configurabile il delitto anche in presenza di condotta omissiva⁹. Ciò premesso, in relazione alla introduzione illecita di animali da compagnia, costituiscono condotte penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 544-ter c.p. lo sfruttamento intensivo delle fattrici; la prematura separazione dei cuccioli dalle madri, con conseguente privazione del corredo anticorpale (oltre al trauma affettivo derivante dal distacco precoce); l'importazione in età inferiore a quella minima stabilita per legge per la movimentazione degli animali da compagnia; l'omessa o inadeguata somministrazione delle profilassi obbligatorie (non solo l'antirabbica contemplata dalla legge n. 201/2010, ma in generale tutti i vaccini normalmente praticati ai cuccioli prima di qualunque movimentazione), con conseguente esposizione al rischio di contrarre malattie infettive; l'omessa prestazione di cure adeguate in relazione alle patologie anzidette; le inadeguate condizioni di detenzione e trasporto¹⁰. A tale ultimo proposito, vale la pena di sottolineare che la protezione degli animali durante il trasporto è oggetto a sua volta di precise disposizioni comunitarie. In particolare, il Regolamento (CE) n. 1/2005, all'art. 3, stabilisce che «nes-

suno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili». Il comma 2, lettera a), in relazione alle modalità di viaggio, impone che siano «preventivamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio ed assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio»¹¹.

Nell'ipotesi in cui la partita viaggi corredata di falsa documentazione, sono ipotizzabili i reati di cui agli artt. 477-482 c.p., in relazione alla formazione di passaporti riportanti false attestazioni riferite all'età e/o alle profilassi obbligatorie. E invero, un documento siffatto è privo di valida portata certificatoria ed equivale all'assenza *tout court* ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 4 l.n. 201/2010¹².

Sovente, l'utente finale acquista a buon mercato un cucciolo apparentemente di razza (ma in realtà meticcio), che, nel giro di poche ore, sviluppa sintomi di gravi patologie come il cimurro e la parvovirus, in relazione alle quali l'esemplare è privo di anticorpi in quanto vaccinato in maniera inappropriata o non vaccinato affatto, spesso tali da determinarne la morte. Appare quindi configurabile il delitto di truffa, fattispecie punibile a querela di parte.

E ancora, le fattispecie in commento

⁷ Si ricordano le ulteriori fattispecie delittuose introdotte dalla l.n. 189/2004: uccisione di animali (art. 544-bis c.p.); spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.); divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.). L'art. 544-sexies c.p. prevede, nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti per i delitti previsti dagli artt. 544-bis ss c.p. la confisca obbligatoria degli animali, salvo che appartengano a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento di animali se la sentenza è pronunciata nei confronti di persona che svolge le predette attività e, in caso di recidiva, l'interdizione.

⁸ Cfr. Cassazione penale, Sez. III Pen. 12 ottobre 2015, n. 40751, in Banca dati *Dejure*, in materia di esercizio illecito della caccia. In questi termini si è altresì espresso il G.I.P. Trib. Napoli Nord 4 maggio 2016, n. 4392 - Tamburrino ed a., ric., ordinanza commentata dalla scrivente nel contributo «Esercizio illecito dell'attività venatoria e tutela giuridica degli animali», in *Diritto e Giurisprudenza Agraria Alimentare e dell'Ambiente*, Numero 5 - Sett - Ott 2016.

⁹ *ex multis* Cassazione penale sez. III, 13/12/2012, n.5979, in *Foro it.* 2013, 6, II, 335.

¹⁰ Per una ricognizione delle caratteristiche e dell'incidenza statistica del fenomeno in trattazione si leggano il *Rapporto Zoomafia 2019*, a cura di Ciro Troiano, e *La tratta e le sofferenze dei cuccioli nati nell'est e venduti come italiani. Dossier di approfondimento LAV aggiornato a maggio 2017*, disponibili sul sito www.lav.it; Letizia D'Aronco, *Traffico illecito di cuccioli dall'est: focus legale*, in *Diritti Animali*, 2 Dicembre 2016.

¹¹ In base all'Allegato I – capo II al Regolamento anzidetto, le caratteristiche del mezzo di trasporto e il posizionamento dei contenitori che devono essere tali da: permettere di proteggere gli animali da temperature estreme e variazioni climatiche avverse, evitare la fuga o la caduta degli animali e resistere alle sollecitazioni provocate dai movimenti; assicurare la qualità e la quantità dell'aria; garantire l'accesso in modo da consentire l'ispezione e la cura degli animali; presentare una superficie antisdrucchiolo; fornire un'illuminazione sufficiente per l'ispezione e la cura degli animali durante il trasporto. I contenitori devono essere sempre tenuti con la parte superiore in alto e si devono ridurre al minimo gli scossoni e i sobbalzi; devono essere fissati in modo da evitare che si spostino durante il trasporto e che l'urina e le feci cadano sugli animali posti a livello inferiore. È inoltre prescritto che i cani e gatti trasportati devono essere nutriti a intervalli non superiori a 24 ore ed abbeverati a intervalli non superiori a otto ore. Devono essere disponibili per iscritto istruzioni chiare sulla somministrazione di alimenti e acqua.

¹² In tal senso si è espresso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in sede di rigetto del ricorso presentato dall'indagato avverso il sequestro preventivo di numerosi esemplari di cuccioli provenienti da paesi dell'est Europa, e relativi passaporti verosimilmente contraffatti, disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord nell'ambito del p.p. n. 10639/2017 RGNR.

possono concorrere con l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di animali da compagnia e alla commissione degli ulteriori reati-fine sopra indicati (art. 416 c.p.).

Aspetti problematici e proposte operative

Così ricostruite le coordinate del fenomeno in commento, appare evidente l'inadeguatezza dell'attuale quadro normativo, con particolare riferimento all'entità delle pene stabilite per il traffico illecito di animali da compagnia, estremamente contenute e tali da precludere l'applicazione di misure cautelari e pre-cautelari personali (arresto, fermo) e da inibire – salva la configurabilità dell'ulteriore delitto associativo – l'accesso a tecniche investigative (intercettazioni) invero preziose in relazione alle peculiarità del fenomeno, anche in ragione del carattere transnazionale. Un ulteriore aspetto critico, sempre sul piano sostanziale, è la frammentarietà delle norme in materia di animali, comunque insoddisfacenti alla stregua delle sollecitazioni comunitarie, e la disomogeneità fra le legislazioni degli Stati membri. Particolarmente insidiosa, nella pratica, si rivela la previsione, ex art. 7 del Regolamento (UE) n. 576/2013, della possibilità per gli Stati membri, a determinate condi-

zioni, di derogare alla condizione relativa alla vaccinazione antirabbica, nel senso di consentire l'introduzione di esemplari che non abbiano ancora completato il protocollo vaccinale (possibilità di cui non si è avvalsa l'Italia: cfr. d.lgs. n. 73/2015). Appare infatti evidente, da un punto di vista squisitamente commerciale, che un esemplare importato e venduto nel pieno rispetto del Regolamento (e dunque ad un'età prossima ai quattro mesi) può risultare meno accattivante di un cucciolo più giovane.

Più in generale, l'inesistenza di norme comuni a livello comunitario sull'allevamento di animali da compagnia e le divergenze legislative fra gli Stati membri in punto di benessere animale, determina profonde differenze di prezzo fra gli esemplari venduti sul mercato interno, differenze di cui gli allevatori non autorizzati approfittano¹³.

La trattazione dei reati in danno di animali presuppone un elevato grado di specializzazione delle forze dell'ordine e dei magistrati, in considerazione della parcellizzazione delle fonti normative e del tecnicismo delle disposizioni, la cui corretta applicazione postula l'approfondimento di saperi scientifici di pertinenza di professioni diverse¹⁴.

L'espletamento di accertamenti e valuta-

zioni che richiedono specifiche competenze implica l'opportunità di ricorrere all'ausilio di personale medico veterinario, al fine di stimare l'età degli animali, verificando se la stessa corrisponda o meno a quella riportata sui rispettivi passaporti; valutare le condizioni di salute ed etologiche degli esemplari, anche con riferimento al corretto espletamento delle profilassi obbligatorie; accertare le cause del decesso. È indispensabile che i veterinari incaricati siano dotati a loro volta di una preparazione specifica nel settore, trattandosi di accertamenti complessi che richiedono spesso l'integrazione di tecniche diverse¹⁵.

Va pure evidenziato che molti degli accertamenti in questione sono utili in quanto effettuati nell'immediatezza o, comunque, il più presto possibile. In tale ottica, la sovrapposizione dell'operato di autorità diverse (amministrativa e giudiziaria) – il cui raccordo potrebbe rappresentare uno strumento prezioso di contrasto al traffico illecito di animali – rischia, in assenza di coordinamento, di essere controproducente per le indagini e di vanificare l'acquisizione della prova¹⁶. Infine, oltremodo problematica è la custodia degli esemplari sottoposti a sequestro, tanto sul piano delle soluzioni giuridiche applicabili, tenuto conto della

¹³ In tal senso di legga il considerando D della Risoluzione del Parlamento Europeo del 12 febbraio 2020, su cui ci si soffermerà nel paragrafo che segue.

¹⁴ La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord dal 2015 ha istituito un Gruppo di magistrati addetti alla trattazione dei reati in danno di animali.

¹⁵ Si pensi, ad esempio, all'accertamento dell'età dei cuccioli, individuabile, quantomeno entro un *range* di riferimento, attraverso tecniche di indagine diverse quali la titolazione anticorpale (possibilmente ripetuta nel tempo), l'esame della dentizione, esami radiografici.

È appena il caso di osservare che il ricorso all'ausilio di persone esperte, pure indispensabile, non solleva il giudice *peritus peritorum* dalla cognizione e valutazione dei risultati dell'attività tecnica eventualmente demandata al veterinario e, anzi, proprio la conoscenza delle problematiche sottese alla applicazione delle norme in discorso mette il magistrato in condizioni di riconoscere la necessità di avvalersi di detto ausilio, di scegliere il professionista adeguato, di formulare quesiti idonei al caso di specie.

¹⁶ E invero, come sopra accennato, attraverso il messaggio TRACES l'autorità sanitaria del Paese spedite comunica i dati della partita in arrivo all'UVAC, mettendo quest'ultimo in condizione, se ritiene, di inviare personale sanitario a effettuare controlli a destino (generalmente limitati alla verifica della titolazione anticorpale essendo questo l'unico dato rilevante ai fini della applicazione della l.n. 201/2010). In caso di riscontrate irregolarità, l'ASL somministra agli esemplari importati il vaccino antirabbia, sottoponendoli a vincolo cautelativo per ventuno giorni (corrispondente al completamento del protocollo vaccinale), decorsi i quali è possibile procedere alla movimentazione.

Volendo ipotizzare uno scenario diverso, è possibile che la partita venga sorpresa lungo il tragitto o a destinazione da forze dell'ordine, non necessariamente specializzate trattandosi di reati che rientrano nella competenza generalizzata di tutte le forze dell'ordine e potendo il controllo avvenire in maniera del tutto casuale o sulla scorta di una informazione confidenziale, che agiscono senza l'ausilio di persone idonee.

In entrambi i casi c'è il rischio di disperdere importanti informazioni o, peggio ancora, vanificare la possibilità di acquisizione di elementi tecnici. Ben più proficuo sarebbe l'intervento congiunto delle forze dell'ordine e del personale dell'ASL, con conseguente immediata effettuazione di un ampio ventaglio di accertamenti urgenti finalizzati a cristallizzare la prova di eventuali illeciti (ad es. prelievi finalizzati alla ricerca di titolazione anticorpale diversa dalla rabbia oppure tracce di farmaci eventualmente somministrati per consentire ai cuccioli di affrontare il viaggio), così come molto utile appare lo scambio di informazioni fra le diverse autorità, per favorire il monitoraggio del traffico e dimostrare il carattere reiterato o comunque organizzato dell'attività posta in essere dal soggetto importatore.



attuale assenza di disposizioni normative al riguardo, quanto su quello della materiale gestione in funzione del benessere psicofisico degli stessi.

Per rendere più efficace il contrasto al fenomeno del traffico illecito degli animali da compagnia, appare in primo luogo opportuno implementare costantemente la formazione di tutti gli operatori, giuridici e sanitari, impegnati nelle indagini relative a questa tipologia di reato e stimolare la creazione di una rete, attraverso il confronto e, ove possibile, la condivisione di informazioni e comunque di saperi fra i predetti operatori (in particolare fra gli uffici di Procura e l'UVAC).

Controlli sistematici dovrebbero essere predisposti nei confronti dei soggetti importatori (specie nei confronti di quelli già individuati come operatori profes-

sionali del settore), sia presso i luoghi di destinazione che lungo il tragitto.

Non appare poi ulteriormente rinviabile l'adozione di norme in materia di sequestro di animali vivi, ciò che rende nelle more indispensabile quantomeno la elaborazione, divulgazione e condivisione di buone prassi per la gestione degli esemplari in sequestro, ricorrendo quando possibile all'affidamento degli stessi in via definitiva¹⁷.

Infine, è auspicabile l'armonizzazione delle disposizioni comunitarie in materia di autorizzazione e di controlli di tutti i soggetti coinvolti nel traffico di animali da compagnia¹⁸.

La Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2020

Le superiori considerazioni sembrano essere state recepite dal Parlamento Europeo, che lo scorso 12 febbraio 2020 ha approvato una Risoluzione "sulla protezione del mercato interno e dei diritti dei consumatori dell'Unione europea dalle ripercussioni negative del commercio illegale di animali da compagnia" [2019/2814 (RSP)]¹⁹.

Il Parlamento europeo muove dalla consapevolezza – maturata sulla scorta della acquisizione di dati fatti pervenire dalle autorità competenti – del numero crescente di animali da compagnia che è oggetto di commercio illegale tra Stati membri, spesso per mano di reti della criminalità organizzata, mediante l'elusione dei controlli e la falsificazione dei documenti. Il commercio illegale di animali da compagnia nell'UE può generare profitti molto cospicui per i soggetti coinvolti (segnata-

mente gli allevatori non autorizzati), che, come già ricordato, approfittano delle profonde differenze di prezzo tra gli animali da compagnia venduti sul mercato interno, circostanza che si ripercuote negativamente sulla redditività del settore dell'allevamento legale.

Nella maggior parte dei casi, i trafficanti e i venditori illegali agiscono nella più completa impunità in quanto sono consapevoli del fatto che la maggior parte dei clienti che hanno acquistato un animale da compagnia in cattiva salute non avvierà un'azione legale.

L'allevamento illegale di cani e gatti spesso ha luogo presso grandi strutture di allevamento di massa, in condizioni deplorable, al fine di minimizzare i costi, o comunque in modo adeguato alle loro esigenze, con conseguenze gravi e durature per la loro salute, il loro benessere e il loro sviluppo comportamentale; i cuccioli sono spesso separati dalla madre in età precoce, senza essere svezzati, non socializzano a sufficienza, sono soggetti a malattie, soffrono di stress, malnutrizione e disidratazione e sono maggiormente esposti al rischio di ipotermia durante i lunghi viaggi che devono affrontare nell'UE in condizioni insalubri e di sovraffollamento, senza acqua, cibo o aria condizionata e senza effettuare soste. Sovente gli esemplari in questione non sono affatto o del tutto vaccinati o non vengono debitamente curati in caso di malattia e questo comporta diversi rischi zoonotici, tra cui l'introduzione della rabbia da zone endemiche dell'Europa in Paesi in cui tale malattia è stata debellata, nonché di parassiti come l'*Echi-*

¹⁷ La cessione in via definitiva, a trattativa privata, degli animali sottoposti a sequestro è possibile ai sensi del combinato disposto degli articoli 260 comma 3 c.p.p. e 83 disp.att. c.p.p. in materia di beni deperibili.

Secondo Maurizio SANTOLOCI-Carla CAMPANARO, Tutela giuridica degli animali. Aspetti sostanziali e procedurali, Diritto all'ambiente edizioni, 2015, p. 197, tale soluzione – già praticata da numerose Procure e, fra l'altro, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord – è «la procedura tecnicamente più appropriata a garantire il corretto adempimento delle finalità preventive di tutela del benessere animale tenendo in considerazione la peculiarità del bene oggetto di sequestro, anche in vista della fruibilità della confisca penale obbligatoria».

La procedura può opportunamente essere attivata già durante la fase delle indagini preliminari, in attesa (e in funzione della fruttuosità) della futura confisca, che verrà eventualmente disposta all'esito del procedimento. Nondimeno si suggerisce di attendere l'esito dell'eventuale riesame prima di dare corso all'alienazione/affido in via definitiva.

L'introduzione nel codice di procedura penale di norme dedicate al sequestro di animali vivi è finalmente contemplata dal disegno di legge n. 1078 comunicato alla Presidenza del Senato il 19 febbraio 2019 (art. 2).

¹⁸ Tali riflessioni sono state espresse dalla scrivente in occasione degli Stati Generali dell'Antizoomafia tenuti a Roma il 7 giugno 2019, e trasfuse nel "Rapporto Zoomafia 2019", a cura di Ciro Troiano, www.lav.it, p. 107 ss.

¹⁹ Il testo della Risoluzione è reperibile sul sito del Parlamento Europeo (europa.eu).

nococcus multilocularis, che si diffonde facilmente ed è difficile da controllare. Il Parlamento Europeo ha preso atto, altresì, dell'elevato numero di passaporti per animali domestici contraffatti e della diffusa collusione dei veterinari con i trafficanti in questa pratica illegale, ciò che rende più complessi i controlli e le indagini.

Oltre ad arrecare pregiudizio al benessere degli animali e a ingenerare un rischio per la salute pubblica, il traffico illegale di animali da compagnia incide negativamente anche sulla protezione dei consumatori, sul corretto funzionamento del mercato interno dell'UE, creando concorrenza sleale, nonché sulle finanze pubbliche mediante una perdita di gettito fiscale.

Sulla scorta di tali considerazioni, con la citata Risoluzione il Parlamento Europeo caldeggia l'implementazione, attraverso sistemi dettagliati, e l'armonizzazione a livello comunitario delle norme in materia di identificazione e registrazione di cani e gatti, quale «*primo passo fondamentale e necessario nella lotta contro il commercio illegale di animali da compagnia*», essendo la registrazione e l'identificazione «*condizioni essenziali per assicurare il controllo, l'applicazione della legislazione pertinente e la tracciabilità*».

Invita la Commissione a elaborare un piano d'azione intersettoriale dell'UE per contrastare il commercio illegale di animali da compagnia nell'Unione, che definisca chiaramente le responsabilità di tutti i soggetti interessati e i decisori politici, in particolare gli Stati membri,

le autorità di frontiera, doganali e veterinarie, i veterinari e le organizzazioni della società civile.

Ritenuta la necessità di definire in maniera uniforme a livello comunitario le strutture di allevamento commerciale su larga scala note come «*fabbriche di cuccioli*», il Parlamento invita la Commissione e gli Stati membri a proporre standard comuni in materia di allevamento e commercializzazione di cani e gatti e ad adottare misure volte a vietare le pratiche di allevamento e commercializzazione dannose per la salute, il benessere e lo sviluppo comportamentale degli animali da compagnia.

E ancora: il Parlamento Europeo si appella agli Stati membri per una migliore applicazione della legge interna e internazionale e l'imposizione di sanzioni più severe – «*che dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive*» – nei confronti degli operatori economici, dei veterinari e delle autorità nazionali competenti (nei Paesi di origine, transito e destinazione) che concorrono alla contraffazione dei passaporti per animali domestici, al fine di porre efficacemente un freno al traffico illegale di animali da compagnia, implementando il sistema dei controlli presso allevatori e venditori, anche attraverso l'istituzione di appositi registri nonché la regolamentazione degli annunci online di animali da compagnia (in relazione ai quali si auspica una migliore informazione e una maggiore protezione dei consumatori).

Infine, incoraggia la proficua cooperazione fra gli Stati membri, anche attraverso la comunicazione (raccolta e condivisio-

ne di dati in merito alle partite di animali vendute illegalmente e alle azioni legali eventualmente intraprese), il sostegno anche economico alle associazioni che si occupano di protezione degli animali, l'investimento in campagne di informazione e sensibilizzazione sul commercio illegale di animali, al fine di incoraggiare l'adozione di esemplari provenienti da strutture affidabili²⁰.

Sebbene la Risoluzione del Parlamento Europeo, approvata a larga maggioranza, sia un atto non vincolante per gli Stati membri, essa rappresenta certamente una tappa importante del percorso di consapevolezza, da parte delle istituzioni europee e degli Stati membri, della reale portata del fenomeno del traffico illecito di animali, costituendo, peraltro, un criterio ermeneutico di interpretazione delle norme interne.

In tale ottica, a fronte della attuale indeterminazione, negli ordinamenti degli Stati membri, della condizione giuridica degli animali – non riconosciuti quali autonomi soggetti di diritto sebbene alcune fonti comunitarie ne sanciscano esplicitamente la natura di esseri senzienti meritevoli di tutela²¹ – appare strategica, ad avviso di chi scrive, l'opzione del Parlamento Europeo nel senso di connettere le strategie di contrasto al commercio illegale di animali da compagnia (non solo alla tutela del benessere di questi ultimi, ma anche) all'esigenza di protezione del mercato interno e dei diritti dei consumatori.

Diana Russo
Magistrata

²⁰ Si rimanda alla lettura della Risoluzione del Parlamento Europeo del 12 febbraio 2020 sulla protezione del mercato interno e dei diritti dei consumatori dell'Unione europea delle ripercussioni negative del commercio illegale di animali da compagnia (2019/2814(RSP)), reperibile sul sito del Parlamento Europeo (europarl.europa.eu).

²¹ Oltre alla già ricordata Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, merita di essere ricordato il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, siglato a Lisbona il 13 dicembre 2007, ratificato in Italia con legge n. 130/2008, che, all'art. 13, in materia di politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, attribuisce espressamente agli animali la qualifica di esseri senzienti e all'art. 36 pone dei limiti alla circolazione intracomunitaria delle merci per motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali.

Nel 2002 è stato modificato l'art. 20a della Costituzione tedesca che obbliga lo Stato a proteggere le basi fondamentali della vita e gli animali, nel rispetto delle future generazioni.

Nel 2015 il Parlamento francese ha approvato una legge che modifica l'art. 515-14 del Code Civil, riconoscendo espressamente gli animali come esseri viventi dotati di sensibilità.

In Italia è attualmente all'esame del Senato il disegno di legge n. 1078, teso a introdurre misure più stringenti di contrasto ai crimini contro gli animali, nell'ottica del riconoscimento degli stessi quali esseri senzienti.